

Delibera n° 178

Estratto del processo verbale della seduta del
3 febbraio 2023

oggetto:

“REGIME QUADRO FVG PER LE SEZIONI DA 2.1 A 2.4 DEL QUADRO TEMPORANEO DI CRISI DEL 28 OTTOBRE 2022” DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE “QUADRO TEMPORANEO DI CRISI PER MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA A SEGUITO DELL'AGGRESSIONE DELLA RUSSIA CONTRO L'UCRAINA” DEL 28 OTTOBRE 2022 (SA.105004). ADOZIONE.

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| Massimiliano FEDRIGA | Presidente | presente |
| Riccardo RICCARDI | Vice Presidente | presente |
| Sergio Emidio BINI | Assessore | presente |
| Sebastiano CALLARI | Assessore | presente |
| Tiziana GIBELLI | Assessore | presente |
| Pierpaolo ROBERTI | Assessore | presente |
| Alessia ROSOLEN | Assessore | presente |
| Fabio SCOCCIMARRO | Assessore | presente |
| Stefano ZANNIER | Assessore | presente |
| Barbara ZILLI | Assessore | presente |

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno" (COM(2021) 660 final del 13 ottobre 2021), cd. "comunicazione di ottobre", finalizzata ad attuare e sostenere misure adatte a mitigare l'impatto dell'aumento temporaneo dei prezzi dell'energia, prevedendo misure in grado di tutelare i consumatori vulnerabili e di attenuare gli effetti sull'industria ma anche misure di medio termine per garantire una migliore preparazione di fronte alle fluttuazioni dei prezzi del gas e per ridurre la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili;

Dato atto che nella predetta "comunicazione di ottobre" la Commissione ha evidenziato come l'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica può avere ripercussioni significative per l'industria e le PMI dato che costituiscono un ostacolo per la produzione industriale, e che risulteranno sicuramente particolarmente colpite le industrie ad alta intensità energetica (come, ad esempio, *in primis* quelle dei fertilizzanti con riflessi nell'industria alimentare, ma anche quelle dell'alluminio primario, dello zinco e del vetro piano), le imprese operanti sul settore dei trasporti e della mobilità, dove si determineranno costi più alti per conducenti, passeggeri e utenti del trasporto merci, nonché i produttori per i quali sono essenziali materie prime e componenti la cui offerta potrebbe ridursi per tagli alla produzione dovuti ai prezzi elevati dell'energia, come ad esempio il caso del magnesio per l'industria automobilistica;

Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili" (COM(2022) 108 final dell'8 marzo 2022), cd. "comunicazione REPowerEU", che fornisce ulteriori orientamenti e propone nuove azioni per aumentare la produzione di energia verde, diversificare gli approvvigionamenti, ridurre la domanda, anche mediante misure preparatorie per il prossimo inverno e per accelerare la transizione verde;

Dato atto che il 24 febbraio 2022 la Russia ha dato avvio ad una aggressione militare nei confronti dell'Ucraina provocando lo scoppio della guerra tuttora in corso;

Dato atto, inoltre, che a seguito della predetta aggressione militare l'Unione europea e i suoi partner internazionali, in particolare, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Norvegia, Giappone, Corea del Sud, Svizzera e Australia, hanno stabilito una serie di misure restrittive e imposto sanzioni;

Preso atto delle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia;

Vista la Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (C(2022) 1890 final), adottata il 23 marzo 2022, cd. "Quadro temporaneo di crisi", pubblicata sulla GUUE serie C 131 del 24 marzo 2022, nella quale la Commissione ha specificato i criteri per la valutazione della compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri intendono adottare per porre rimedio alle ripercussioni economiche dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e delle conseguenti sanzioni imposte dall'UE e dai suoi partner internazionali e delle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, che la Commissione ritiene abbiano causato un grave turbamento dell'economia in tutti gli Stati membri, situazione che permette il ricorso alla deroga al divieto generale di concedere aiuti di Stato contenuta all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Ricordato che il predetto "Quadro temporaneo di crisi", con validità fino al 31 dicembre 2022, prevedeva le seguenti misure di aiuto:

- sezione 2.1- aiuti di importo limitato
- sezione 2.2- sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie
- sezione 2.3- sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati
- sezione 2.4 - aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica

Vista la Comunicazione della Commissione *“Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”* (C(2022) 5342 final), adottata il 20 luglio 2022, pubblicata sulla GUUE serie C 280 del 21 luglio 2022, con la quale la Commissione europea ha apportato modifiche alle sezioni 2.1 e 2.4 e ha introdotto le seguenti due nuove misure di aiuto:

- la “sezione 2.5. Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile”, per accelerare o agevolare gli investimenti in energie rinnovabili, e
- la “sezione 2.6 Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettrificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica”, per accelerare la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati, sostenendo a tal fine misure di decarbonizzazione;

Dato atto che lo scoppio della guerra, l'adozione delle sanzioni e delle contromisure ha ripercussioni economiche sul mercato interno, sull'economia italiana e su quella del Friuli Venezia Giulia in quanto tali eventi colpiscono le imprese sia direttamente che indirettamente attraverso contrazioni della domanda, interruzione di contratti con conseguente perdita di fatturato, perturbazioni nelle catene di approvvigionamento per le importazioni e le esportazioni, effetti sul mercato dell'energia che hanno provocato, in particolare, un aumento significativo dei prezzi di elettricità e gas già nelle settimane precedenti l'aggressione con ripercussioni praticamente su ogni attività economica;

Considerato, con riguardo agli effetti del conflitto nell'economia regionale, che il Friuli Venezia Giulia si caratterizza per un elevato livello di frammentazione del tessuto produttivo, una marcata asimmetria dimensionale delle imprese ed un elevato grado di esposizione alle fluttuazioni della domanda estera;

Considerato che i settori produttivi che maggiormente contribuiscono al PIL regionale sono attività energivore trattandosi di attività manifatturiere quali, in particolare, la fabbricazione di prodotti in metallo, di macchinari e apparecchiature, di mobili e la metallurgia, oltre al commercio, alle riparazioni di autoveicoli e motocicli, al trasporto, alla cantieristica, alle cartiere e alle imprese del settore terziario, a cui si riferiscono attività come il turismo, la ristorazione, e l'intrattenimento;

Dato atto che il governo nazionale, a differenza di quanto avvenuto nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid-19, non ha provveduto a notificare un regime ombrello che abilitasse tutte le Regioni a concedere gli aiuti previsti *“Quadro temporaneo di crisi”*;

Dato atto che, per far fronte alle conseguenze provocate dal conflitto sul tessuto produttivo regionale, in data 20 aprile 2022 la Regione ha provveduto a notificare alla Commissione europea il *“Regime quadro FVG”* per abilitare l'Amministrazione regionale, gli Enti Locali e le Camere di Commercio, Industria e Artigianato con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia alla concessione, entro il 31 dicembre 2022, degli aiuti previsti nelle sezioni da 2.1 a 2.4 del *“Quadro temporaneo di crisi”*;

Ricordata la DGR n. 1260 del 5 settembre 2022 con la quale è stato adottato il

“Regime quadro FVG”, valido fino al 31 dicembre 2022, come approvato, ai sensi del “Quadro temporaneo di crisi” modificato il 20.7.2022, dalla Commissione europea con decisione del 22.8.2022, C(2022) 6104 final, relativa al caso SA.102721;

Vista la Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (C(2022) 7945 final), adottata il 28 ottobre 2022, pubblicata sulla GUUE serie C 426/1 del 9 novembre 2022, con la quale la Commissione ha approvato un nuovo “Quadro temporaneo di crisi” nel quale vengono riproposte – con alcune modifiche - le stesse tipologie di aiuto previste alle sezioni da 2.1 a 2.6 del “Quadro temporaneo di crisi” del 23 marzo 2022, come modificato il 20 luglio 2022, che viene integralmente sostituito, e alle quali viene aggiunta la sezione 2.7 - Aiuti per una riduzione supplementare del consumo di energia elettrica;

Stante che gli aiuti di cui “Quadro temporaneo di crisi” del 28 ottobre 2022 possono essere concessi fino al 31 dicembre 2023;

Dato atto degli ultimi dati elaborati dal Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica della Direzione generale della Regione FVG in base ai quali l’attività economica in Friuli Venezia Giulia è in rallentamento e vede, nel 2023, una contrazione della spesa per gli investimenti e delle previsioni di spesa delle famiglie mentre il PIL regionale, a valori reali, è stimato con variazione nulla, senza registrare alcuna crescita;

Preso atto, quindi, alla luce delle ultime previsioni sulla situazione congiunturale del Friuli Venezia Giulia, che lo scoppio della guerra, l’adozione delle sanzioni e delle contromisure ha prodotto, e continuerà a produrre, effetti sull’economia regionale dato che la crisi che ne è derivata, attualmente in corso, ha creato notevoli incertezze economiche, ha interrotto i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e ha portato ad aumenti dei prezzi eccezionalmente elevati e inaspettati, soprattutto per il gas naturale e l’elettricità, ma anche per numerosi altri fattori di produzione, materie prime e beni primari;

Ricordato, anche, che la globalizzazione in atto e il grado di interconnessione raggiunto tra settori e Paesi diversi rendono difficile costruire in modo accurato le catene globali di fornitura e che, quindi, anche le imprese che non scambiano direttamente con i Paesi interessati dal conflitto stanno subendo le conseguenze della crisi per effetto delle aspirali negative che si innescano sui mercati;

Evidenziato, inoltre, in base alle segnalazioni pervenute nel corso del 2022 dalle parti sociali, che l’effetto più pesante è dato dall’aumento dei prezzi dell’energia, che impatta *in primis* sull’industria, fondamentale settore dell’economia regionale, ma anche su numerosi fornitori di servizi determinando un impatto economico negativo su quasi tutti i settori i cui effetti sul PIL regionale stanno già emergendo nelle ultime previsioni economiche;

Ricordate le misure adottate nel corso del 2022 dal Governo per fronteggiare gli effetti derivanti dal conflitto russo-ucraino e, in particolare, le misure di contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, le misure strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il rilancio delle politiche industriali, gli interventi di sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia;

Ritenuto necessario, in considerazione delle caratteristiche dell’economia regionale sopra esposte, prevedere interventi ulteriori rispetto a quelli statali con l’obiettivo di sostenere le imprese presenti nel territorio regionale, anche mediante la concessione di aiuti di Stato, direttamente o indirettamente colpite dalle gravi perturbazioni economiche causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate dalla Russia;

Ritenuto, quindi, che la concessione di aiuti di Stato, nel rispetto delle condizioni

previste dal predetto “Quadro temporaneo di crisi” del 28 ottobre 2022, possa contribuire a porre rimedio all’attuale situazione di crisi mitigando gli effetti sopra ricordati sull’economia regionale;

Stante che lo stesso “Quadro temporaneo di crisi” del 28 ottobre 2022 prevede che gli aiuti in esso previsti debbano essere preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della relativa approvazione, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE;

Visto il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del TFUE;

Ricordato che, ai sensi della “*Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali*” di cui alla DGR n. 893 del 19 giugno 2020 e ss.mm.ii., la Direzione centrale finanze cura e coordina le tematiche e le procedure relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato, fatte salve le competenze attribuite alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

Dato atto, per quanto sopra, che il 24 novembre 2022 si è ritenuto di procedere - ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE - con la rinotifica alla Commissione europea del “Regime quadro FVG”, in scadenza il 31 dicembre 2022, rinominato “Regime quadro FVG per le sezioni da 2.1 a 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 28 ottobre 2022” per la concessione, nella regione Friuli Venezia Giulia, degli aiuti previsti nel “Quadro temporaneo di crisi” del 28 ottobre 2022, allegato 1 alla presente deliberazione, in base al quale l’Amministrazione regionale, gli Enti locali e le Camere di Commercio, Industria e Artigianato aventi sede nel territorio regionale, possono continuare a concedere – dalla data della decisione della Commissione europea di autorizzazione e fino al 31 dicembre 2023 - le tipologie di aiuto previste alle sezioni 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del citato “Quadro temporaneo di crisi” del 28 ottobre 2022;

Evidenziato, al riguardo, che il “Regime quadro FVG per le sezioni da 2.1 a 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 28 ottobre 2022”, allegato 1 alla presente deliberazione, è stato redatto nell’ottica di potersi adeguare alle diverse misure di aiuto di possibile interesse dell’Amministrazione regionale, degli Enti locali e delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato aventi sede nel territorio regionale e che, quindi, dette Amministrazioni specificano, nei propri atti attuativi, le condizioni legittimanti il ricorso alle misure di aiuto previste dal “Regime quadro FVG per le sezioni da 2.1 a 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 28 ottobre 2022”;

Preso atto che con DGR n. 474 del 1 aprile 2022 la Direzione centrale Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in considerazione della competenza della stessa in materia, è stata autorizzata alla notifica del documento alla stessa allegato denominato “*Condizioni per la concessione degli aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto della Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 131 I del 24 marzo*”, approvato dalla Commissione europea con il numero SA.102522;

Preso atto, altresì, che alla luce del “Quadro temporaneo di crisi” del 28 ottobre 2022 la predetta Direzione centrale ha provveduto a rinotificare, con il numero SA.104888, il proprio regime per prolungarne la validità al 31 dicembre 2023;

Ritenuto, pertanto, di escludere – tra gli altri - dai beneficiari delle tipologie di aiuto previste nel “Regime quadro FVG per le sezioni da 2.1 a 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 28 ottobre 2022” le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e le imprese operanti nel settore forestale in quanto già ricomprese

nel regime SA.104888 notificato dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

Vista la legge regionale n. 7 del 12 maggio 2022 (Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina) che, all'articolo 3, prevede la possibilità di reinquadrare nell'ambito del "Quadro temporaneo di crisi" misure regionali di aiuto esistenti, se valutate coerenti con il contesto e le finalità perseguite dal predetto "Quadro temporaneo di crisi";

Vista la decisione della Commissione europea del 2.2.2023, C(2023) 890 final, relativa al caso SA.105004, di autorizzazione - ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi" del 28 ottobre 2022 - del "Regime quadro FVG per le sezioni da 2.1 a 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 28 ottobre 2022", allegato 1 alla presente deliberazione;

Dato atto che la Direzione centrale finanze provvede ad emanare una circolare informativa al fine di informare tutte le autorità concedenti e tutte le autorità competenti a gestire le misure di aiuto come individuate all'articolo 2 del documento "Regime quadro FVG per le sezioni da 2.1 a 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 28 ottobre 2022" per la concessione, nella regione Friuli Venezia Giulia, di aiuti ai sensi delle sezioni da 2.1 e 2.4 del "Quadro temporaneo di crisi" del 28 ottobre 2022;

Su proposta dell'Assessore regionale alle finanze,
la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di adottare, ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi" del 28 ottobre 2022, il "Regime quadro FVG per le sezioni da 2.1 a 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 28 ottobre 2022" allegato 1 alla presente deliberazione, come approvato dalla Commissione europea con decisione del 2.2.2023, C(2023) 890 final, relativa al caso SA.105004.
2. L'Amministrazione regionale, gli Enti locali e le Camere di commercio, industria e artigianato con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia che intendono concedere aiuti ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi" del 28 ottobre 2022 adottano le misure attuative del "Regime quadro FVG per le sezioni da 2.1 a 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 28 ottobre 2022" e concedono i relativi aiuti entro il 31 dicembre 2023.
3. Di dare atto che, sulla base del "Regime quadro FVG" adottato con DGR n. 1260 del 5 settembre 2022, valido fino al 31 dicembre 2022, l'Amministrazione regionale, gli Enti locali e le Camere di Commercio, Industria e Artigianato aventi sede nel territorio regionale hanno adottato misure attuative dello stesso e concesso i relativi aiuti entro il 31 dicembre 2022 che continuano ad essere regolati dal documento allegato DGR n. 1260 del 5 settembre 2022.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2023 non è consentito adottare misure attuative del "Regime quadro FVG" adottato con DGR n. 1260 del 5 settembre 2022 e concedere i relativi aiuti. Qualora l'Amministrazione regionale, gli Enti locali e le Camere di commercio, industria e artigianato con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia abbiano approvato misure attuative del "Regime quadro FVG" adottato con DGR n. 1260 del 5 settembre 2022 a cui intendono dare attuazione anche nel 2023, devono provvedere all'adozione di nuove misure attuative del regime allegato alla presente deliberazione e adeguano, conseguentemente, la corrispondente registrazione in RNA seguendo le istruzioni contenute nella circolare della Direzione centrale finanze di cui alle premesse.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2023, e subordinatamente alla Decisione di approvazione della Commissione europea, potranno essere adottate misure e

concessi aiuti individuali solo con riferimento al Regime quadro di cui al comma
1.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE